

**ART. 7**  
**Cariche sociali: Eleggibilità**

1. Lo S.N.A.G. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna e pertanto tutte le cariche sociali, in ogni istanza organizzativa, sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti.
2. Lo S.N.A.G. ed ogni sua struttura territoriale applica le seguenti norme fondamentali:
  - a) l'iscrizione individuale allo S.N.A.G. è volontaria ed avviene secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 4 del presente Statuto;
  - b) ogni iscritto allo S.N.A.G. partecipa con uguaglianza di diritti con gli altri iscritti (personalmente o a mezzo delega scritta rilasciata a familiare o ad altro rivenditore iscritto al Sindacato, il quale non potrà avere più di due deleghe) alla formazione delle delibere nei diversi Organi in cui si articola il Sindacato territoriale, mentre negli Organi dello S.N.A.G. non sono ammesse deleghe;
  - c) alle cariche sociali possono accedere gli iscritti aventi diritto al voto o familiare all'uopo delegato, ovvero uno dei soci munito di delega e di procura speciale in caso, rispettivamente, di società di persone e società di capitali che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale;
  - d) non possono essere eletti e ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono altre attività professionali in contrasto con gli interessi della categoria e che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie;
  - e) la votazione palese o segreta si svolge a conclusione del Congresso o Assemblea dell'istanza interessata;
  - f) tutte le elezioni di secondo grado (Nazionali e Regionali) effettuate comunque non direttamente dagli iscritti ma da Congressi di Delegati, compreso il Congresso Nazionale, hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai Delegati.  
Le votazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati dai Delegati aventi diritto al voto;
  - g) le riunioni dei diversi Organi previsti dal presente Statuto saranno convocate con i mezzi che verranno ritenuti di volta in volta più idonei.  
Le riunioni non sono valide se non risulta che siano stati convocati tutti i componenti oppure che non è stata data pubblicità alla convocazione della riunione (anche a mezzo stampa locale).